

**Ordinanza**  
**sulla protezione delle topografie di prodotti**  
**a semiconduttori**  
**(Ordinanza sulle topografie, OTo)**

del 26 aprile 1993 (Stato 1° settembre 2014)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>1</sup> sulle topografie (LTo);

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>2</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),<sup>3</sup>

*ordina:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 1**           Competenza

<sup>1</sup> L'esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l'esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell'Istituto della proprietà intellettuale (IPI)<sup>4,5</sup>

<sup>2</sup> Fanno eccezione l'articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell'Amministrazione delle dogane.

#### **Art. 2**           Lingua

<sup>1</sup> Gli scritti indirizzati all'IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera.

<sup>2</sup> L'IPI può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lingua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti.

RU **1993** 1834

<sup>1</sup> RS **231.2**

<sup>2</sup> RS **172.010.31**

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5156).

<sup>4</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5156).

**Art. 2a<sup>6</sup>** Firma

<sup>1</sup> Le domande e la documentazione devono essere firmate.

<sup>2</sup> Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'IPI.

<sup>3</sup> La firma sulla domanda d'iscrizione nel registro non è necessaria. L'IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

**Art. 2b<sup>7</sup>** Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'IPI può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

**Art. 3<sup>8</sup>** Emolumenti

Gli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si fondano sull'ordinanza del 25 ottobre 1995<sup>9</sup> sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

**Sezione 2: Procedura di deposito della domanda d'iscrizione****Art. 4** Pluralità di richiedenti

<sup>1</sup> Se più persone presentano una topografia, l'IPI può invitarle a designare una di loro oppure una terza persona quale rappresentante comune.

<sup>2</sup> Fintanto che non è designato alcun rappresentante nonostante l'invito dell'IPI, è considerata rappresentante la prima persona figurante sulla domanda.

**Art. 5** Documenti necessari all'identificazione

<sup>1</sup> Ai fini dell'identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:

- a. disegni o fotografie di circuiti (layouts) per la produzione del prodotto a semiconduttori;
- b. disegni o fotografie di maschere o parti di maschere per la produzione del prodotto a semiconduttori;
- c. disegni o fotografie di singoli strati del prodotto a semiconduttori.

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU **2004** 5037).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU **2004** 5037).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU **2004** 5037).

<sup>9</sup> [RU **1995** 5174, **1997** 773]. Vedi ora Reg. del 28 apr. 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RU **2002** 1122).

<sup>2</sup> Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il prodotto a semiconduttori stesso.

<sup>3</sup> I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono essere piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro.

<sup>4</sup> Nella misura in cui autorizza l'inoltro elettronico dei documenti necessari all'identificazione (art. 2*b*), l'IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.<sup>10</sup>

#### **Art. 6** Domanda incompleta

<sup>1</sup> L'IPI concede al richiedente un termine per completare una domanda d'iscrizione incompleta o lacunosa.

<sup>2</sup> Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l'IPI non entra nel merito.

### **Sezione 3: Registro delle topografie**

#### **Art. 7** Contenuto del registro

L'IPI iscrive i dati seguenti nel registro:

- a. il numero di registrazione;
- b. la data del deposito della domanda;
- c. il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo del richiedente o del suo avente causa;
- d. il nome e l'indirizzo del produttore;
- e. la designazione della topografia;
- f. la data e il luogo dell'eventuale prima commercializzazione della topografia;
- g.<sup>11</sup> la data della pubblicazione;
- h. i cambiamenti della dimora abituale o della sede commerciale degli aventi diritto alla topografia;
- i. le restrizioni della facoltà di disporre ordinate dai tribunali o dalle autorità cui compete l'esecuzione forzata;
- k. la data della radiazione.

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU **2004** 5037).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1122).

**Art. 8** Fascicolo dei documenti

L'IPI tiene un fascicolo per ogni topografia.

**Art. 9** Segreto di fabbricazione e segreto d'affari

<sup>1</sup> I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d'affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta.

<sup>2</sup> I documenti che servono all'identificazione della topografia giusta l'articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità.

<sup>3</sup> Il fascicolo fa menzione dell'esistenza di documenti archiviati separatamente.

<sup>4</sup> Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l'IPI decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno.

**Art. 10** Attestato

Una volta effettuata la registrazione, l'IPI rilascia un attestato.

**Art. 11**<sup>12</sup> Pubblicazione

<sup>1</sup> L'IPI pubblica i dati iscritti nel registro.

<sup>2</sup> Esso designa l'organo di pubblicazione.

<sup>3</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, l'IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>14</sup>

**Art. 12** Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> ...<sup>15</sup>

<sup>3</sup> Le modifiche determinate da una sentenza che ha forza esecutiva o da un provvedimento esecutivo, nonché le restrizioni della facoltà di disporre pronunciate da tribunali e autorità d'esecuzione sono iscritte fornendo una copia della sentenza con l'attestato relativo all'esecutività.<sup>16</sup>

<sup>4</sup> Le modifiche sono riportate nel fascicolo, iscritte nel registro e attestate dall'IPI.

<sup>5</sup> ...<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1122).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU **2004** 5037).

<sup>14</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 5037).

<sup>15</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4477).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4477).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037). Abrogato dal n. I dell'O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4477).

**Art. 13** Rettifica

<sup>1</sup> Gli errori di registrazione vengono rettificati senza indugio su richiesta dell'avente diritto alla topografia.

<sup>2</sup> Qualora l'errore fosse imputabile all'IPI, la rettifica viene effettuata d'ufficio.

**Art. 14**<sup>18</sup> Estratti del registro

L'IPI rilascia estratti del registro su richiesta.

**Art. 15** Conservazione e restituzione

<sup>1</sup> L'IPI conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depositati per vent'anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole.

<sup>2</sup> I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restituzione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d'ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l'indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti.

**Sezione 4: Intervento dell'Amministrazione delle dogane****Art. 16**<sup>19</sup> Campo d'applicazione

L'Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale e all'asportazione da esso di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topografie di prodotti a semiconduttori.

**Art. 17** Domanda d'intervento

<sup>1</sup> I produttori o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane.<sup>20</sup>

<sup>1bis</sup> La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> La domanda ha effetto per due anni, a meno che all'atto del deposito sia stata fissata una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4477).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I 2 dell'O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell'ambito di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

**Art. 18** Ritenzione di prodotti a semiconduttori<sup>22</sup>

<sup>1</sup> In caso di ritenzione di prodotti a semiconduttori, l'ufficio doganale li custodisce esso stesso contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente.

<sup>2</sup> L'ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l'indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all'estero dei prodotti a semiconduttori ritenuti.

<sup>3</sup> Se già prima della scadenza del termine giusta l'articolo 77 capoverso 2, rispettivamente 2<sup>bis</sup> della legge del 9 ottobre 1992<sup>23</sup> sul diritto d'autore è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l'ufficio doganale libera immediatamente i prodotti a semiconduttori.

**Art. 18a**<sup>24</sup> Campioni

<sup>1</sup> Il richiedente può chiedere la consegna o l'invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti. Invece di campioni l'Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie dei prodotti a semiconduttori ritenuti, se queste ne consentono l'esame.

<sup>2</sup> La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione dei prodotti a semiconduttori, direttamente all'ufficio doganale che trattiene i prodotti a semiconduttori.

**Art. 18b**<sup>25</sup> Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario dei prodotti a semiconduttori della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l'inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato.

<sup>2</sup> Qualora l'Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti, per stabilire il momento dell'esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

<sup>23</sup> RS 231.1

<sup>24</sup> Introdotto testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

<sup>25</sup> Introdotto testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

**Art. 18c**<sup>26</sup> Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione dei prodotti a semiconduttori

<sup>1</sup> L'Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell'articolo 77 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992<sup>27</sup> sul diritto d'autore. Allo scadere di tale termine l'Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l'Amministrazione delle dogane distrugge i campioni.

<sup>2</sup> Invece di prelevare campioni l'Amministrazione delle dogane può fotografare i prodotti a semiconduttori distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

**Art. 19**<sup>28</sup> Emolumenti

Gli emolumenti per l'intervento dell'Amministrazione delle dogane sono retti dall'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>29</sup> sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

## Sezione 5: Entrata in vigore

**Art. 20**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

<sup>26</sup> Introdotta la prima volta dal n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2543).

<sup>27</sup> RS **231.1**

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2543).

<sup>29</sup> RS **631.035**

